

Circolare n°488/C/2022: Cessione bonus fiscali, in caso di frode la Cassazione ammette il sequestro dei crediti d'imposta.

8 Novembre 2022

In presenza di frode riguardante la spettanza dei *bonus* fiscali in capo ai beneficiari originari, è legittimo disporre il sequestro preventivo dei corrispondenti crediti d'imposta, anche se i cessionari siano estranei al reato e, nell'acquistarli, abbiano agito con buona fede.

Queste le conclusioni cui giunge la Corte di Cassazione, Sez. 3 Penale, in cinque diverse Sentenze tutte dello scorso 28 ottobre 2022, tra le quali la **Sentenza n.40867/2022**, dove vengono esaminate fattispecie relative al "*sequestro preventivo impeditivo*", che può essere disposto qualora "*la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati*" (art.321, co.1, del Codice di procedura penale - *cfr* anche le altre Sentenze del 28 ottobre u.s., n. 40865/2022, n.40866/2022, n.40868/2022 e n.40869/2022).

In particolare, a differenza del "*sequestro anticipatorio preordinato alla confisca*", che presuppone la responsabilità del cessionario, il "*sequestro preventivo impeditivo*" non richiede un collegamento tra il reato e il suo autore, ma il semplice "*collegamento tra il reato e la cosa*", così da potersi applicare anche con riferimento ai crediti da *bonus* edilizi, compreso il 110%, qualora sia avviata una procedura d'accertamento sulla frode "a monte" in capo al beneficiario originario della detrazione.

Infatti, a parere della Corte di Cassazione, i crediti ceduti costituiscono un'evoluzione del diritto alla detrazione e, pertanto, devono considerarsi comunque "*cosa pertinente al reato*" che ha coinvolto il beneficiario originario del *bonus*. In questo senso, non viene accolta la tesi difensiva "*secondo cui, esercitata l'opzione per la cessione del credito, e dunque rinunciato dal beneficiario l'originario diritto alla detrazione ..., il credito stesso sorgerebbe - in capo al cessionario - a titolo originario, quindi depurato da qualunque vizio, anche radicale, che avesse eventualmente colpito il diritto alla detrazione*".

Possono, quindi, essere oggetto di sequestro cose (crediti d'imposta) di proprietà di un terzo in buona fede (cessionario), se la loro disponibilità sia idonea a configurare un pericolo per il protrarsi o per l'aggravamento del reato. Inoltre, le disposizioni di carattere fiscale, che limitano la responsabilità solidale del cessionario alla sola ipotesi di concorso in violazione nel reato (art.121, co.4-6, DL 34/2020-legge 77/2020), non escludono comunque il ricorso al "*sequestro preventivo impeditivo*", in quanto la norma penale non viene derogata dalla disposizione tributaria. Di contro, per impedire il sequestro del credito a danno del cessionario in buona fede, occorrerebbe una deroga espressa, di carattere normativo, all'applicazione di tale istituto, in assenza della quale l'unica circostanza che rileva è la sussistenza del "*collegamento tra il reato e la cosa*" (ossia tra la frode riguardante la detrazione originaria e il corrispondente credito d'imposta oggetto di cessione).

Pertanto, solo una norma espressa potrebbe superare definitivamente la criticità e garantire la non sequestrabilità del credito acquisito da un soggetto estraneo al rapporto che ha generato la detrazione. In ogni caso, occorre evidenziare che la Cassazione interviene su ipotesi acclarate di frodi nei confronti dello Stato per fatturazione di operazioni inesistenti, ossia di lavori agevolati non eseguiti. Si tratta, quindi, di esistenza "a monte" di reati fiscali di carattere penale.

Le Sentenze, inoltre, rendono sempre più evidente la necessità di affidarsi ad imprese serie e solide che garantiscano la regolare ed effettiva esecuzione dei lavori e i corretti adempimenti nella procedura di cessione dei crediti. Le norme sulla necessità della SOA, della congruità della manodopera utilizzata e dell'indicazione dell'uso del contratto collettivo, fortemente volute dall'ANCE, rappresentano un deciso passo avanti verso questa direzione.

Allegati

[Circolare_n°488_C_2022](#)

[Apri](#)

[Sentenza_n_40867-2022](#)

[Apri](#)